



Il Ministro della Salute

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTI gli articoli 28 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino del settore farmaceutico;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con particolare riferimento all'articolo 20;

VISTO il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e in particolare l'articolo 1, comma 3, ai sensi del quale l'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo del comma 2 del medesimo articolo "è subordinata all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale";

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del.....;

SENTITO il Ministro dell'interno;

DECRETA

Art. 1

(Campo di applicazione e adeguamento ai principi comunitari)

1. Il presente decreto si applica a tutte le farmacie di cui sono titolari i Comuni, obbligatoriamente convenzionate con il servizio sanitario, ai sensi degli articoli 28 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che assicurano, oltre all'assistenza farmaceutica nell'ambito dell'assistenza

sanitaria di base, i nuovi servizi di cui al decreto legislativo n. 3 ottobre 2009, n. 153, di seguito denominato "decreto legislativo".

2. Il presente decreto, in attuazione del decreto legislativo, regola l'attivazione dei nuovi servizi erogati presso le farmacie di cui al precedente comma 1, in maniera diffusa sul territorio nazionale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione tra farmacie pubbliche e private inserite nel Servizio sanitario nazionale, nonché tra operatori economici pubblici e privati.

Art. 2

(Criteri comuni a tutte le tipologie di gestione delle farmacie comunali)

1. Sono ammesse a erogare i servizi di cui al decreto legislativo le farmacie comunali che assicurano:

- a) l'osservanza delle indicazioni speciali e generali dei rispettivi Piani socio sanitari regionali;
- b) la preventiva comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente, da parte del titolare o del direttore della farmacia, della volontà di erogare i nuovi servizi di cui al decreto legislativo;
- c) l'invarianza della spesa sanitaria e comunque aderenza alle norme vigenti in materia di patto di stabilità riguardanti gli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale;
- d) la promozione della collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, con particolare riferimento alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo.

2. Ai fini del rispetto dei criteri di cui al comma 1, tutte le spese e gli introiti concernenti l'effettuazione dei nuovi servizi di cui al decreto legislativo sono oggetto di apposita rendicontazione.

Art. 3

(Farmacie gestite direttamente dai Comuni)

1. L'accesso all'erogazione dei nuovi servizi di cui al decreto legislativo da parte delle farmacie gestite direttamente dai Comuni avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), le eventuali assunzioni per le finalità di cui al decreto legislativo devono essere compatibili con il rispetto, da parte dei Comuni, della vigente normativa in materia di spese e di assunzione di personale e devono riguardare esclusivamente unità di personale sanitario, infermieri e fisioterapisti, o socio-sanitario. E' altresì richiesto che la gestione delle farmacie abbia prodotto, negli ultimi due esercizi finanziari, un risultato contabile di gestione positivo, secondo le modalità di cui alla successiva lettera b) e che dette assunzioni non eccedano i limiti di capienza del risultato contabile di gestione;

b) ai fini dell'applicazione del presente decreto e relativamente alle farmacie gestite direttamente, va dato atto, con separato documento da allegare al rendiconto di gestione, dei dati specifici contabili di entrata e di spesa che si riferiscono a ciascuna farmacia, evidenziando il risultato contabile di gestione e di amministrazione che deriva da tali atti, in modo che il Consiglio dell'ente possa conoscere anche le predette risultanze ai fini dell'approvazione del rendiconto. In sede di prima applicazione del presente decreto, i Comuni danno atto delle predette risultanze specifiche contabili del biennio precedente in sede di primo documento di bilancio sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'ente.

Art. 4

(Farmacie gestite con diverse forme di gestione)

1. L'accesso all'erogazione dei nuovi servizi di cui al decreto legislativo da parte delle farmacie gestite a mezzo di azienda speciale, di società, di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui i Comuni sono unici titolari, e a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità, è subordinato all'inserimento e all'integrazione nei relativi contratti dei criteri di cui all'articolo 2 e alla condizione che la gestione delle farmacie stesse abbia dato luogo a un risultato di esercizio positivo nelle ultime due annualità di bilancio.

Art. 5

(Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi)

1. L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 4, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, fissa i criteri per la determinazione della remunerazione da parte del servizio sanitario dell'attività assistenziale di cui al presente decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale.

2. L'accordo collettivo nazionale definisce altresì i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nel cui ambito le prestazioni sono erogate. Fino all'entrata in vigore degli accordi regionali i requisiti minimi dei locali sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. L'attivazione e l'effettuazione dei nuovi servizi di cui al presente decreto non può comportare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, fermo restando che eventuali prestazioni al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE